

## **Precisazione della Commissione Patrocinio a Spese dello Stato del Consiglio dell'Ordine di Pesaro. (\* a cura del referente)**

I casi più frequenti di richiesta di chiarimenti sulle istanze di ammissione al PSS da parte della Commissione istituita presso il Consiglio dell'Ordine (Organo competente a ricevere l'istanza nel processo civile, ai sensi dell'art. 124 del DPR n. 115/2002), sono quelli in merito al reddito e/o ai vari redditi individuali e del nucleo familiare, indicati nell'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.

Dall'analisi delle varie istanze sottoposte al COA, infatti, risultano spesso delle incongruenze, inesattezze, e non corrispondenze tra il reddito personale dichiarato nell'istanza dalla parte che la propone, oppure tra il reddito complessivo del nucleo familiare con lui convivente, rispetto a quanto risulta dalla documentazione allegata. Peraltro, la documentazione depositata è spesso insufficiente o inadeguata per valutare l'istanza di ammissione e deliberarne la validità in via anticipata, e cioè nei limiti dei poteri del COA.

Da queste problematiche, ne conseguono due ordini di precisazioni.

1) Innanzitutto, si precisa che il Coa di Pesaro ha da tempo predisposto un modello di istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, che può reperirsi al seguente link: <http://www.ordineavvocatipesaro.it/modulistica.php?cat=patrocinio>). A integrazione delle “*note esplicative*” contenute nell'ultima pagina di tale modello, si chiarisce quanto segue:

- per verificare la sussistenza del presupposto reddituale, attualmente fissato in un imponibile non superiore a euro 11.369,24 (decreto 1° aprile 2014), in tale modello è richiesto alla parte istante di indicare, al “punto 1”, “*il proprio reddito per l'anno ... (anno precedente)*”;
- il riferimento in merito all'anno precedente, è collegato alla circostanza che dall'ultima dichiarazione dei redditi, documento richiesto ai fini della validità dell'istanza, risulta indicato il reddito prodotto durante l'anno precedente;
- l'importo da prendere in considerazione in tale documento, è il “*reddito imponibile*”;
- a tale importo, però, occorre aggiungere anche eventuali altri redditi percepiti dalla parte istante, che seppur soggetti a tassazione separata o a imposta sostitutiva, e in quanto tali non indicati nella dichiarazione dei redditi, **se ne deve tenere conto ai fini della validità della domanda**, come puntualizzato e precisato nel modello e poiché così richiesto dall'art. 76 c. 3 del D.P.R 115/2002;
- In merito ai redditi che rientrano o meno nel regime di computo sopra riferito, si allega, una tabella esemplificativa, tratta dall'Unione Triveneta dei COA;
- nel caso la parte istante non fosse obbligata alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero se è disoccupata o se percepisce redditi esenti IRPEF **e soltanto in tale caso**, può sopperire a tale produzione presentando il CUD oppure la CU (certificazione unica), oppure l'ISE o DSU; **oppure, se il soggetto non percepisce nessun reddito**, ai sensi dell'art. 79, c. 1, lett. C, può depositare, unitamente all'istanza, “*c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; ...*”
- inoltre, si rammenta che “*... se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.*”, (art. 76 c. 2)
- a tale proposito, nel modello di istanza predisposto dal COA, “punto 3”, è richiesto di

indicare gli eventuali “*componenti della propria famiglia ...*”, ed in particolare, nelle richiamate “note esplicative” è richiesto di indicare i componenti risultanti da stato di famiglia richiedibile presso l’Ufficio Anagrafe del Comune;

- con l’ulteriore avvertenza, correttamente contenuta nel modello, che il reddito di ciascun familiare e/o convivente deve essere indicato, determinato, e dimostrato secondo le modalità sopra descritte per la parte istante, allegando all’istanza la copia dei documenti reddituali e/o sostitutivi di tutti i componenti il nucleo familiare;
- seguendo le superiori indicazioni, si può così procedere alla determinazione di quanto richiesto al “punto 4” del modello predisposto dal COA di Pesaro, e cioè “**il REDDITO COMPLESSIVO del proprio nucleo familiare**”;
- si raccomanda, inoltre, di compilare l’istanza indicando sempre “**il reddito complessivo familiare**”, anche nel caso previsto dal comma 4 dell’art. 76;
- in tale ultimo caso, ai fini del computo del reddito della sola parte istante, sarà sufficiente precisare che l’istanza viene depositata in causa avente ad oggetto “*...diritti della personalità, ovvero ... in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.*”.

\*\*\*\*\*

2) Quando la parte istante deposita il c.d. modello ISEE, o meglio la DSU (dichiarazione sostitutiva), **ai fini della determinazione del reddito complessivo familiare**, la Commissione precisa che **non si deve e non si può** tenere conto dei vari indicatori economici (ISR, ISE, ecc.), utili soltanto ai fini del riconoscimento di agevolazioni fiscali, per l’accesso a prestazioni agevolate nei servizi socio sanitari, nei servizi scolastici in favore di minori ..., prestazioni per il diritto universitario, ecc.. La Commissione può prendere in considerazione soltanto la “**somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare**”, voce che risulta dalla “Attestazione ISEE” rilasciata dall’Inps. Altro valore non può darsi a tale documento.

In proposito, si osserva che il recente “DPCM” del 5 dicembre 2013, n. 159, “*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*”, ha precisato che per “prestazioni sociali” accessibili con lo strumento dell’«ISEE» “*si intendono, ai sensi dell’articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché’ dell’articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché’ quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia; ...*”. (art. 1 DPCM n. 159/2013).

Pertanto, l’Isee è un criterio non valido per l’ammissione al beneficio del “Patrocinio a spese dello Stato”: la norma istitutiva del beneficio (il DPR 115/2002) fa riferimento solo al reddito imponibile, variabile in presenza di familiari, e di altri redditi esenti o soggetti a tassazione separata. Invece, l’errata imputazione di detrazioni e deduzioni non consentite per la determinazione del reddito, ed invece permesse per la determinazione dell’Isee, può condurre alla commissione del reato di false dichiarazioni sanzionato dall’art. 125 del DPR n. 115/2002, oltre alla revoca del beneficio, con conseguente obbligo di restituzione allo Stato delle somme ingiustamente percepite.

(\*) Avv. Massimo Stolfa